

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - DISCIPLINA – SEDE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Fondazione denominata "AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE", la quale potrà assumere la denominazione di "AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE ETS" qualora assuma la qualifica di Ente del Terzo Settore come previsto dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ovvero di "AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE IMPRESA SOCIALE" qualora assuma la qualifica di impresa sociale di cui al D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017.

Art. 2 - Disciplina

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinate dal codice civile e dalle leggi collegate ivi compreso il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e dai successivi suoi decreti attuativi e/o modificativi nonché, qualora assuma la natura di impresa sociale, il D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017.

Essa opera nei limiti del presente Statuto, delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico pubblico.

Art. 3 - Sede legale e sedi secondarie

La Fondazione ha sede legale in Arezzo (AR), Via Lazzaro Spallanzani n. 23.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici, centri e delegazioni di rappresentanza in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

FINALITA' E OGGETTO

Art. 4 - Finalità

La Fondazione si propone di realizzare finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e d'interesse generale promuovendo, valorizzando e sostenendo, con attività specifiche, il patrimonio culturale e naturale, le risorse umane ed economiche del territorio, attraverso l'intervento nei settori di cui al successivo Articolo 5.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'UE.

Art. 5 - Ambiti di intervento

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione intende svolgere le proprie attività nei seguenti ambiti:

a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- b. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;
- d. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Articolo;
- f. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g. formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- h. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;
- i. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone considerate svantaggiate ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, e successive modificazioni;
- j. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- k. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- l. prendere parte e diffondere le politiche dell'Unione Europea volte a rafforzare la cooperazione tra le Regioni d'Europa;
- m. attività di studio, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, al fine di ampliare le conoscenze culturali, scientifiche, tecniche e garantendo un'ampia diffusione dei risultati mediante azioni di trasferimento tecnologico e di conoscenze.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla Fondazione in via stabile e principale.

La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività purché secondarie e strumentali alle attività di interesse generale ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, qualora assuma la qualifica di impresa sociale, nei limiti di cui al D.Lgs n. 112/2017.

Art. 6 - Servizi

La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, eroga i servizi individuati e programmati, facendo prioritariamente ricorso alle prestazioni dei Fondatori e Partecipanti appositamente selezionati, che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti dagli Organi della Fondazione.

Agli Organi della Fondazione è consentito individuare i settori di intervento e di attività che possono essere gestiti in forma diretta.

Art. 7 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, sia direttamente che tramite terzi, tra l'altro:

1. promuovere, progettare, coordinare, organizzare e svolgere tutte le iniziative e attività tese a favorire il dispiegarsi di strategie coerenti con lo sviluppo locale, perseguendo attività di studio, ricerca, progettazione nei settori di cui ai precedenti punti, ivi compreso quelle relative alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale ovvero imprenditoriale e manageriale, all'assistenza agli enti e alle imprese, loro consorzi o loro associazioni, all'innovazione sia tecnologica, sia di processo, sia di prodotto, sia organizzativa che culturale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico territoriale;
2. promuovere, progettare, coordinare, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
3. operare nel settore della promozione e valorizzazione e consolidamento delle pari opportunità, della cultura, delle progettualità e del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;
4. promuovere e realizzare progetti formativi ed educativi innovativi e sperimentali con particolare attenzione allo sviluppo e/o all'utilizzo di strumenti digitali e multimediali, operando in linea con le strategie di innovazione definite a livello europeo, nazionale e regionale;
5. operare nel settore di supporto alle attività educative e formative tramite la realizzazione di progetti di mobilità e di imprenditorialità, di progetti di qualità ed eccellenza nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro; di progetti di innovazione tecnologica e progettualità specifica;
6. operare nel settore di supporto alle attività educative e formative tramite la gestione di spazi quali centri e laboratori didattici, ivi compresi i laboratori di osservazione in libertà d'azione con servizi di prototipazione;
7. promuovere, progettare, coordinare, organizzare e svolgere progetti di recupero, di messa in sicurezza di aree, edifici e spazi, anche degradati e/o inutilizzati, di soggetti pubblici e/o privati e servizi per la gestione del territorio e delle sue emergenze;
8. realizzare servizi di consulenza al fine di promuovere ed informare, progettare, coordinare, gestire e rendicontare Bandi di finanziamento (comunitari, nazionali, regionali e di altri enti privati o pubblici);
9. promuovere e realizzare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e continua anche tramite l'istituzione di borse di studio e premi o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;
10. ideare, progettare, raccogliere, organizzare, gestire, elaborare e diffondere dati, documenti ed informazioni in genere; ivi compresi, a puro titolo esemplificativo, banche dati, biblioteche, videoteche ed emeroteche, centri di documentazione e simili;
11. operare nel settore delle Energie Rinnovabili attraverso la creazione, lo sviluppo, il tutoraggio, e consulenza per la realizzazione di progetti di valorizzazione ed implementazione di impianti di energia rinnovabile e/o di risparmio energetico per strutture e/o edifici a destinazione e finalità pubblica;

12. operare nel settore della creazione, sviluppo, tutoraggio, e sostegno di "idee imprenditoriali" tramite servizi di consulenza ed assistenza tecnico aziendale, di tutoraggio, di elaborazione di studi di fattibilità e realizzazioni di percorsi di avvio di impresa;

13. operare nel settore di supporto alle start-up tramite la gestione di spazi di co-working, di incubatori di imprese o di lavoratori autonomi, o il ruolo di acceleratore e startup house ed in genere della gestione di spazi e/o di servizi condivisi per il sostegno alla fase di avvio di imprese singole ed associate, di liberi professionisti, con particolare attenzione all'imprenditoria giovanile e femminile;

14. operare nel settore della diffusione, promozione, formazione di una cultura imprenditoriale e manageriale del co-working, del networking e della condivisioni di spazi, idee, progetti, al fine di sviluppare, creare e valorizzare il tessuto economico locale e regionale;

15. operare senza scopo di lucro, per svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale; diffondendone i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento tecnologico.

A titolo accessorio e connesso alle finalità istituzionali, la Fondazione potrà, anche tramite terzi:

a. partecipare alle procedure ed alle gare, con qualunque sistema di aggiudicazione o di affidamento possano essere indette o, comunque, alle trattative per l'affidamento in appalto, in concessione o con qualunque modalità, delle opere, lavori, servizi, forniture e/o finanziamenti, sia in conto capitale che a fondo perduto, relative ai settori di cui sopra;

b. stipulare in Italia e all'estero contratti di appalto o subappalto con enti appaltatori, contratti di fornitura, di acquisto materiali, di somministrazioni, joint venture, Riunioni, Associazioni, Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi od altri accordi commerciali, e qualunque altro atto ritenuto necessario ed utile per il raggiungimento degli scopi statutari;

c. organizzare, disciplinare e coordinare l'acquisto e/o la gestione di materiali, attrezzature, hardware, software, tenuta della contabilità, gestione del magazzino od altri servizi inerenti i settori di cui agli scopi statutari;

d. gestire reti e infrastrutture telematiche inerenti i settori di cui ai punti precedenti;

e. partecipare all'iter necessario per l'ottenimento dell'iscrizione ai sistemi di qualificazione connessi alle attività di cui agli scopi statutari;

f. sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con soggetti finanziari e bancari al fine di accedere al credito ed alle fonti di finanziamento anche derivanti da programmi comunitari, nazionali e regionali;

g. effettuare servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori indicati;

h. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

i. promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali;

- j. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- k. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi menzionati nel presente Statuto;
- l. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- m. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.

La Fondazione potrà svolgere in via complementare e non prevalente ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali ovvero, a titolo meramente esemplificativo, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa l'assunzione, nei limiti di legge e non a scopo di collocamento, di interessenze e partecipazioni in enti e società, pubbliche e private, che si rendessero opportune per la migliore attuazione di programmi attraverso procedure di project-financing, il tutto sempre che tali operazioni siano ritenute necessarie per il conseguimento delle finalità di interesse generale, e comunque secondo le modalità previste nelle normative nazionali o dell'Unione Europea.

Quanto sopra con espressa esclusione della natura finanziaria dell'ente, essendo le attività predette strumentali rispetto al raggiungimento degli scopi statuari e da svolgersi comunque in modo non prevalente rispetto all'oggetto stesso e non nei confronti del pubblico.

TITOLO III

PATRIMONIO

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, da Partecipanti, Sostenitori e/o da terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 9 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione, destinato al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 10 - Assenza scopo di lucro

La fondazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori ed altri componenti degli organi sociali, fondatori, partecipanti, sostenitori, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b. la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- c. la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;
- d. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

f. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non sarà considerata distribuzione di utili e/o avanzi di gestione la destinazione da parte della Fondazione di una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 11 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

Per meglio evidenziare il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali di interesse generale il Consiglio di amministrazione provvederà alla redazione del progetto del bilancio sociale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ovvero al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Art. 12 - Principi di gestione risorse economiche

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO IV

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 13 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori
- Partecipanti
- Sostenitori.

Art. 14 - Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Potranno altresì assumere la natura di Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private ed in genere qualsiasi ente che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo.

Essi potranno designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succeder loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Art. 15 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo revoca della nomina da parte, rispettivamente, dei Fondatori ovvero del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

Art. 17 - Fondatori, Partecipanti, Sostenitori esteri

Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti e Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 18 - Modalità di acquisizione della qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore

La qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore si acquisisce mediante inoltramento di domanda scritta da parte del soggetto sulla quale decide il Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda di ammissione devono essere indicati i dati anagrafici, la residenza/sede legale del richiedente, e le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire alla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); deliberando, con decisione motivata, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esplicitare le ragioni del diniego.

Le decisioni saranno comunicate entro trenta giorni dalla loro deliberazione.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione è immediatamente valida e dovrà essere annotata nei Libri sociali.

Avverso il rigetto della domanda di ammissione è possibile il ricorso all'Organo di Vigilanza, se nominato, che delibera in merito alla prima riunione.

Art. 19 - Diritti e Doveri dei membri della Fondazione

L'appartenenza alla Fondazione ha carattere libero e volontario ma impegna i membri al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti i membri hanno diritto a partecipare e a votare nelle rispettive assemblee purché iscritti da almeno tre mesi.

I membri potranno utilizzare i beni associativi per i fini perseguiti dalla Fondazione.

Tutti i membri hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Tutti i membri sono obbligati al versamento dei contributi annuali e/o pluriennali ovvero a svolgere un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o attribuire beni materiali o immateriali, nelle modalità ed entità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ivi comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

Tutti i membri sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri membri che con i terzi.

Art. 20 - Perdita della qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore

La qualità di socio Fondatore, Partecipante e Sostenitore cessa per recesso o esclusione.

La perdita della qualificazione di Fondatore, di Partecipante o di Sostenitore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

Art. 21 - Esclusione e recesso

La maggioranza dei Fondatori o il Consiglio di Amministrazione decidono, rispettivamente, con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione di Fondatori, dei Partecipanti, dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dall'effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell'ente o della società, fatta salva l'approvazione della maggioranza dei Fondatori;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla fondazione.

Art. 22 - Recesso

I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

TITOLO IV

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 23 - Organi ed Uffici della Fondazione

- il Consiglio di Amministrazione;
- la Giunta esecutiva - se nominata;
- l'Assemblea di partecipazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale - se nominato;
- il Comitato tecnico-scientifico - se nominato;
- Organo di Controllo e/o Revisore dei conti;
- Organo di Vigilanza - se nominato.

Art. 24 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre (3) a quindici (15) membri e si compone in modo che siano rappresentati tutti i membri della Fondazione, fermo restando che la maggioranza dei membri deve essere nominato dai Fondatori.

In qualsiasi caso la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare la parità di genere.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolar modo, il Consiglio di Amministrazione avrà a titolo esemplificativo i seguenti compiti:

- predisporre i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività del presente statuto;
- predisporre, ove opportuno, il/i regolamento/i della Fondazione da sottoporre all'approvazione dei soci Fondatori;
- nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso;
- nominare, ove opportuno, un Vice Presidente;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dei Fondatori;
- nominare, ove opportuno e su indicazione del Presidente della Fondazione, il Direttore Generale;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri o alla Giunta Esecutiva;
- nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Tecnico - Scientifico;
- nominare Fondatori, Partecipanti e Sostenitori;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- proporre eventuali modifiche statutarie all'approvazione dei Fondatori;
- proporre in merito allo scioglimento della Fondazione per ottenere la decisione a maggioranza dei Fondatori;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate acquisito il parere favorevole della maggioranza dei Fondatori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 25 - Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri amministrativi ad una Giunta Esecutiva.

La Giunta esecutiva è composta, oltre che dal Presidente della Fondazione, anche da 2 (due) a 4 (quattro) membri scelti dal Consiglio di Amministrazione fermo restando che la maggioranza dei membri deve essere scelta tra i Fondatori.

L'assunzione della carica di membro della Giunta Esecutiva è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Qualora la Fondazione assuma la qualifica di impresa sociale, non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente Articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Art. 26 - Assemblea di Partecipazione

E' costituita da Partecipanti e Sostenitori.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti dei Partecipanti.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Art. 27 - Modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'ente o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno

dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i membri in regola con gli obblighi economici.

Essi possono farsi rappresentare da altro membro mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni membro ha diritto ad un voto.

In prima convocazione, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei membri.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro nominato dall'assemblea al suo interno.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea impegnano tutti i membri sia dissenzienti che assenti.

Ogni membro ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

TITOLO VI

DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE

Art. 28 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. la Giunta Esecutiva;
- c. l'Assemblea di Partecipazione.

Il Presidente è scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti i Fondatori. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato.

Non può essere nominato Presidente il rappresentante di società con unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente ove nominato.

Il Presidente della Fondazione propone la nomina del Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente è conferita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente relativamente ai poteri previsti dal presente Statuto ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima.

Il Presidente può nominare un consulente della Fondazione, con funzioni di supporto e consultive della propria attività e di quella della Fondazione stessa.

Art. 29 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, potrà nominare un Direttore Generale fra una rosa di esperti predisposta dai Fondatori. Il Direttore Generale resta in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta. Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti della Giunta Esecutiva, ove nominata, e del Presidente;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, se nominata;
- predispone budget previsionali;
- nomina esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.

TITOLO VII

DEL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

Art. 30 - Comitato Tecnico-Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico composto da tre (3) a sette (7) persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione; che restano in carica per un triennio.

Il Comitato Tecnico-Scientifico formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

Art. 31 – Collegio sindacale Organo di Controllo

Qualora sia obbligatorio per legge, il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto infra indicato, procede alla nomina, di un Organo di Controllo, anche monocratico, ovvero di un Sindaco Unico o di un Collegio Sindacale formato da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti.

L'assunzione della carica di sindaco o di revisore è subordinata al possesso dei relativi requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Due (2) dei membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio, ed uno (1) dei membri supplenti sono designati dai Fondatori. Gli altri membri sono designati dai Partecipanti e dai Sostenitori.

I componenti l'Organo di Controllo restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

I componenti l'Organo di Controllo vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Fondazione, anche con riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017 o al D.Lgs. n. 112/2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale. Degli accertamenti eseguiti deve essere data risultanza nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I componenti l'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Art. 32 - Controllo contabile

Qualora vengano superati due (2) dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o dal/dai sindaco/sindaci, nominato/i dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dalle disposizioni relative all'Organo di Controllo.

Il controllo contabile può essere affidato all'Organo di Controllo, qualora i suoi membri risultino iscritti nell'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO IX

ORGANI DI VIGILANZA

Art. 33 - Vigilanza

La vigilanza sulla Fondazione è attribuita alle Autorità competenti previste dal Codice Civile e della legislazione speciale in materia ed in particolar modo, qualora la Fondazione assuma la qualifica di impresa sociale e/o di ente del Terzo Settore, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34 - Organo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione elegge un Organismo di Vigilanza composto da un numero compreso tra tre (3) e cinque (5) membri scelti tra i Fondatori. Tutti i membri sono rieleggibili.

Qualora la Fondazione non assuma la qualifica di impresa sociale, i membri dell'Organismo di Vigilanza dovranno essere scelti tra i Fondatori aventi natura di enti pubblici.

L'Organo dura in carica tre (3) anni.

Secondo modalità da stabilirsi con apposito regolamento, all'Organo di Vigilanza sono attribuiti compiti di sorveglianza sulle attività della Fondazione con particolare riguardo al rispetto delle finalità istituzionali di interesse generale per le quali è stata costituita.

Inoltre gli compete la funzione di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i membri e tra i membri e gli organi della Fondazione, sull'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli organi interni

Le deliberazioni dell'Organo di Vigilanza sono inappellabili.

TITOLO X

DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI

Art. 35 - Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Ove previsto dalla legge, Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare un regolamento ove si individuano le modalità di coinvolgimento, di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

In qualsiasi caso il Consiglio di Amministrazione informa costantemente i lavoratori ed gli utenti delle attività svolte, delle proprie deliberazioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 36 - Lavoro volontario

Ove previsto dalla legge, la Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale della prestazione di attività di volontariato, secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

In qualsiasi caso il numero dei volontari impiegati nell'attività istituzionale non potrà essere superiore a quello dei lavoratori.

La Fondazione dovrà assicurare i volontari che prestano attività di volontariato della Fondazione stessa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 - Scioglimento

La Fondazione si scioglie, oltre ai casi previsti dalla legge, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà del fondatore;
- per avvenuto conseguimento degli scopi statutari;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare gli scopi statutari.

Art. 38 - Liquidatore

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due/terzi (2/3), nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 - Devoluzione del patrimonio

Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, ad enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale.

Ove previsto per legge, l'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione di eventuali organi competenti.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

TITOLO XII

RINVIO

Art. 40 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, la disciplina degli enti del Terzo Settore e/o delle imprese sociali ed in genere le norme di legge vigenti in materia.